



COMUNE DI LIVERI

(Città Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 109 del 28/07/2022	OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale. Approvazione note concernenti la “Disciplina urbanistica per la realizzazione dell’isolamento a cappotto”.
---------------------------------	---

L'anno Duemilaventidue, il giorno 28 (Ventotto) del mese di Luglio alle ore 10.45 in Liveri nella sede del Palazzo Comunale sita in Piazza Municipio, convocata secondo le modalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
Ing. Raffaele Coppola	<i>SINDACO</i>	SI	
Sig. Andrea Lanzara	<i>VICESINDACO</i>		SI
Sig. Saverio Francesco Nappi	<i>ASSESSORE</i>	SI	

Partecipa e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4°, D. Lgs.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Raffaele Quindici.

Presiede l'Ing. Raffaele Coppola nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale. Approvazione note concernenti la “ Disciplina urbanistica per la realizzazione dell’isolamento a cappotto”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con Delibera di Giunta Comunale n° 100 del 29/06/2021 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale di Liveri;
- di suddetta adozione è stata data notizia sul BURC n. 84 del 13 settembre 2021;
- con Delibera di G.C. n.178 del 25/11/2021 si è provveduto all’Esame delle osservazioni di cui all’art.5 della L.R. n. 16/2004 e ss. mm. ed ii. ed art.7 , comma 3, del Regolamento attuativo del Governo del territorio 5/2011;
- in corso di perfezionamento la stesura del RUEC;
- Con l’avvento delle agevolazioni previste dall’art.119 del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, l’isolamento a cappotto è diventato uno degli interventi che più spesso viene considerato per ottenere una maggiore efficienza energetica degli edifici;
- Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della disciplina urbanistica inerente tale intervento ed al fine di favorirne la realizzazione, nelle more della definitiva approvazione del RUEC, si ritiene regolarizzare tale intervento interessane edifici che prospettano su strade ed aree pubbliche;
- Al riguardo è stata inoltrata richiesta di supporto al prof. Arch. Pasquale Miano da Napoli, redattore del PUC ed incaricato anche della redazione del RUEC;
- Viste le note di che trattasi acquisite al prot. generale in data odierna 28/07/2022, e registrate al N. 3922 del prot. generale;
- Ritenuto di condividere le stesse e provvedere alla relativa approvazione , per tutto quanto innanzi esposto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000, come riportato in calce al presente provvedimento;

Visti:

- la Legge 1150/42
- il D.M. n. 1444/68;
- il DPR n. 380/2001 “ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

- il D.L.vo n. 42/2004 “ Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”;
- la Direttiva europea 2001/42/CE;
- la L.R. n. 16/2004 e ss. mm. ed ii.;
- la L.R. n. 19/09 “ Misure urgenti per il rilancio economico per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa “;
- la L.R. n. 1/2001 “ Modifiche alla L.R. n. 19/09”;
- il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio di cui alla Delibera di G.R. n. 5/2011;
- il D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;
- D.L.vo n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Con votazione favorevole unanime , palesemente espressa,

DELIBERA

- **Di approvare** la narrativa di cui in premessa che qui si intende integralmente riportata;
- **Di regolarizzare** la disciplina urbanistica inerente l'intervento di isolamento a cappotto relativamente agli edifici prospettanti su strade ed aree pubbliche , da eseguirsi per una maggiore efficienza energetica degli edifici;
- **Di approvare** le note chiarificatrici per l'intervento di cui innanzi, che vengono allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- **Di rendere** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.vo n. 267/2000, con successiva e separata votazione unanime favorevole, stante l'urgenza di provvedere.

Si esprime parere FAVOREVOLE
di regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo
n. 267/2000.

Il Responsabile Tecnico
Arch. 
Arch. 




Disciplina urbanistica per la realizzazione dell'isolamento a cappotto

Con l'avvento delle agevolazioni previste dall'art. 119 del D.L. 34/2020 l'isolamento a cappotto è diventato uno degli interventi che più spesso viene considerato per ottenere una maggiore efficienza energetica degli edifici.

Con la Sentenza n. 215 del 03 marzo 2022 Tar Lombardia si è messo in evidenza l'interesse pubblico sovraordinato di tali interventi di efficientamento energetico. La ragione di tale prevalenza dev'essere individuata, ad avviso del Tar Lombardia, nel superiore interesse generale al risparmio energetico che, nelle intenzioni del Legislatore, va preferito al concorrente interesse ad una ordinata regolamentazione urbanistica decentrata.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della disciplina urbanistica inerente tale intervento ed al fine favorirne la realizzazione si specificano le seguenti note:

Aspetti volumetrici e dimensionali. Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del D.Lvo 102/2014 così come modificato dal D.L. 73/2020 nel caso d'interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza, non viene considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.

Distanze. Per quanto riguarda le distanze urbanistiche (D.M.1444/68, PRG e PUC) vige sempre il comma 7 dell'art. 14 del D. L vo 102/2014 così come modificato dal D.L. 73/2020 che prevede la deroga del calcolo delle distanze per una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza

Le deroghe vanno comunque esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice Civile.

Occupazione di suolo pubblico. La realizzazione di cappotti termici sulla facciata di edifici lungo la strada implica una richiesta di concessione previa presentazione di apposita istanza per l'occupazione di suolo pubblico

Ai fini della concessione della eventuale occupazione del suolo pubblico deve essere sempre dimostrata e garantita l'**accessibilità degli spazi pubblici** con particolare attenzione ai marciapiedi.

A tale proposito, l'intervento incontrerà un limite qualora l'applicazione del cappotto sia suscettibile di rendere difficoltoso il passaggio delle persone con disabilità, non rispettando le prescrizioni tecniche di cui agli artt. 3-11 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503.

A tal proposito si dispone che:

- per le strade provviste di marciapiede al di sotto della quota di m. 3,50 del fabbricato misurata dalla quota di calpestio marciapiede pubblico sono ammessi maggiori spessori dei rivestimenti solo se contenuti nei 10 cm. In questi casi l'occupazione di suolo pubblico è gratuita;
- per strade sprovviste di marciapiede al di sotto della quota di m. 3,50 del fabbricato misurata dalla quota di calpestio della strada pubblica, sono ammessi maggiori spessori dei rivestimenti solo se è assicurata dopo l'intervento una larghezza della corsia veicolare di m 2,75. In questi casi l'occupazione di suolo pubblico è gratuita.

In alternativa è possibile interrompere il Cappotto termico ad una altezza pari a m. 3,50, misurata dalla quota di calpestio marciapiede pubblico o strada. In questo caso non vi è occupazione di suolo pubblico e non vi è onere di verifica della larghezza residua della carreggiata.

del che il presente Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ing. Raffaele Coppola



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele Quindici

REFERTO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 28 LUG. 2022 con il numero 567 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000) ;
- è stata trasmessa in elenco con protocollo n. 3925, in data 28 LUG. 2022, ai capigruppo consiliari (art. 125, del D.Lgs 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 28 LUG. 2022



Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del responsabile del servizio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno 28 LUG. 2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 28 LUG. 2022 al 12 AGO. 2022

Dalla Residenza comunale, li 28 LUG. 2022



Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici